

Ufficio Coordinamento Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina - SDIAF

**OGGETTO:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di trasporto di materiali bibliografici tra biblioteche, enti, istituti aderenti al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina – SDIAF.

CPV: 64120000-3 (servizio di corriere)

## CAPITOLATO D'APPALTO

### Indice

- Articolo 1 Oggetto dell'appalto**
- Articolo 2 Modalità di svolgimento del servizio**
- Articolo 3 Caratteristiche del servizio**
- Articolo 4 Criteri ambientali minimi**
- Articolo 5 Durata del contratto**
- Articolo 6 Modalità di affidamento**
- Articolo 7 Modifiche del contratto in corso di esecuzione**
- Articolo 8 Garanzia Definitiva**
- Articolo 9 Emissione di ordine, contratto e fatturazione**
- Articolo 10 Penali**
- Articolo 11 Responsabilità**
- Articolo 12 Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale**
- Articolo 13 Controlli**
- Articolo 14 Cessione del contratto**
- Articolo 15 Subappalto**
- Articolo 16 Risoluzione del contratto**
- Articolo 17 Recesso**
- Articolo 18 Privacy e tutela della riservatezza**
- Articolo 19 Obblighi dell'appaltatore sul trattamento dei dati**
- Articolo 20 Codice di comportamento**
- Articolo 21 Divieto di Pantouflage o Revolving Doors**
- Articolo 22 Rinvio e definizione delle controversie**
- Articolo 23 Responsabile Unico del Progetto**

### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione del servizio di trasporto del materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario e lo scambio di materiale informativo fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema Sdiaf, ovvero nel prelievo da ciascuna biblioteca del materiale destinato alle altre, nel suo smistamento e nella redistribuzione nel corso della stessa gita

o della seguente. Il materiale bibliografico oggetto del trasporto sarà contenuto in buste, pacchi o scatole.

## **ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Le gite devono essere svolte su due percorsi: gita A prevalentemente all'interno del Comune di Firenze (circa 65 km), con alcune biblioteche all'interno della ZTL, e gita B (circa 200 km) prevalentemente all'interno dell'area della Città metropolitana di Firenze nella quale sono ubicate le restanti biblioteche aderenti alla Rete SDIAF.
2. I percorsi sono indicati negli allegati A e B del presente Capitolato.
3. Il servizio, composto da gita A + gita B, dovrà essere svolto secondo la seguente modalità: gita A e gita B effettuate singolarmente in giorni distinti, 4 volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì (gita A) e nei giorni di mercoledì e venerdì (gita B); l'appaltatore dovrà riservare al servizio, in via esclusiva, un unico automezzo con una capienza sufficiente a contenere i documenti delle rispettive gite.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le necessità e comunque entro l'orario di apertura e chiusura delle biblioteche o di presenza del personale che vi lavora; l'orario di apertura delle biblioteche è desumibile dalle rispettive pagine web. In alcune biblioteche indicate negli allegati A e B sarà possibile consegnare e ritirare i materiali movimentati da box o locali anche in orari in cui non è presente il personale delle biblioteche. Di questi box e/o locali verranno fornite, dietro firma di apposito verbale, copie delle chiavi all'appaltatore.

Le chiavi dovranno essere custodite con cura e restituite alla scadenza del contratto.

4. Il servizio composto da gita A + gita B dovrà avere inizio in prima mattinata (con la presenza degli operatori o all'apertura al pubblico delle biblioteche) e concludersi con il completamento del percorso programmato.
5. Il deposito dei materiali e dei documenti ritirati, nonché il loro smistamento logistico fra le gite, deve essere effettuato presso un locale, appositamente fornito a cura dell'appaltatore, ove stoccare, a fine gita, i materiali ritirati e non ancora consegnati e dove provvedere al loro smistamento logistico sui percorsi successivi secondo le modalità ritenute più funzionali per il corretto funzionamento del servizio.
6. Il deposito deve essere nella disponibilità dell'appaltatore e con destinazione d'uso adeguata al servizio richiesto. Non sono posti vincoli di dimensioni o di uso esclusivo. Dovrà essere data comunicazione sull'ubicazione del deposito utilizzato.
7. L'appaltatore deve avere cura di garantire la corretta movimentazione e conservazione dei documenti oggetto del servizio, prevalentemente cartacei, e sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno subito dagli oggetti trasportati.
8. L'appaltatore dovrà altresì fornire copia di copertura assicurativa per eventuali danni alla documentazione trasportata.

9. La stazione appaltante sarà tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti alla stazione appaltante.

### ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Le spedizioni sono semplici (non raccomandate).
2. Il personale incaricato dell'esecuzione del servizio dovrà essere dotato di appositi carrelli per la movimentazione delle ceste o delle scatole contenenti i materiali dai locali della biblioteca all'automezzo e viceversa.
3. Gli automezzi impiegati per l'esecuzione del servizio devono essere delle dimensioni e nel numero sufficiente a garantire il trasporto di pacchi voluminosi e/o scatole. A titolo indicativo, nell'anno 2023, il numero medio di oggetti scambiati giornalmente è stato di oltre 500 pezzi per la gita A e di circa 650 pezzi per la gita B, con oscillazioni a seconda dei periodi (vedi allegato C).
4. In allegato sono elencate le biblioteche e le istituzioni da visitare secondo le gite programmate con itinerario fisso nei giorni di servizio per consentire a ciascuna biblioteca di conoscere l'orario indicativo o comunque una fascia oraria del proprio contatto (vedi allegati A e B).
5. Il Sistema SDIAF è in continua espansione sul territorio, pertanto è prevedibile che, nel corso di validità del contratto, venga incrementato il numero di biblioteche e istituzioni aderenti e quindi il numero complessivo di contatti da effettuare. Tale ulteriore servizio deve essere quotato a parte come servizio aggiuntivo e sarà pagato conseguentemente.
6. Per massimizzare l'efficacia, la celerità e l'economicità del servizio i plichi ritirati presso le singole biblioteche e destinati a biblioteche toccate successivamente dal percorso nella medesima gita devono essere immediatamente consegnati; pertanto non devono essere portati in magazzino e smistati nel corso della gita successiva.
7. Le eventuali mancate gite per causa di forza maggiore (incidenti, scioperi, ecc.) devono essere recuperate per quanto possibile nel giorno immediatamente successivo a quello della mancata effettuazione, o con modalità da concordare.
8. Le gite non effettuate per cause dipendenti dall'appaltatore saranno recuperate sempre nella giornata successiva o con modalità da concordare.
9. Di ogni difficoltà e variazione deve essere data comunicazione all'Ufficio Coordinamento SDIAF.
10. I percorsi esistenti, consolidati da alcuni anni di attività, sono comunicati negli allegati A e B. **Tuttavia l'appaltatore, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, ha la facoltà di variarli con l'obbligo, comunque, di toccare tutte le istituzioni e biblioteche elencate.** I percorsi, resi definitivi dopo un periodo di prova della durata massima di un mese dalla stipula del contratto, devono essere comunicati alla stazione appaltante ed osservati.
11. Eventuali variazioni dei percorsi stabiliti dovranno essere previamente comunicate e assentite dalla stazione appaltante.

12. L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere eventuali autorizzazioni per l'accesso ad aree soggette a limitazioni (es. ZTL del Comune di Firenze) sollevando la stazione appaltante da oneri ed obblighi, anche di spesa, eventualmente connessi.
13. L'appaltatore si impegna a nominare un referente contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti della stazione appaltante coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto.

#### **ART. 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, al presente appalto si applica la clausola contrattuale "Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada" contenuta nei Criteri Ambientali Minimi definiti nel Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 17 giugno 2021, alla sezione I. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto, passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, di trasporto postali su strada, servizi di trasporto colli, servizi di consegna postale, servizi di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti".

In riferimento alla suddetta clausola, si specifica che i veicoli adibiti al trasporto su strada, acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati, impiegati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto devono essere conformi alle specifiche tecniche sui limiti di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.

#### **ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il servizio in oggetto decorrerà **dalla data del 17 settembre 2024** o da quella della comunicazione di avvio dell'esecuzione, se successiva, oppure dal precedente momento di avvio dell'esecuzione, in caso di esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il contratto avrà **durata di mesi 9 (nove)**.
3. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto in seguito alla comunicazione di avvio all'esecuzione. L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuato, in via anticipata o in via d'urgenza d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023.
4. **Il servizio dovrà essere svolto per 9 mesi, con i seguenti giorni di sospensione: 31/10/2024; 24/12/2024; 27/12/2024; 31/12/2024; 24/04/2025; 02/05/2025.**

## ART. 6 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avrà luogo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023.
2. **L'offerta economica dovrà indicare il prezzo complessivo dell'intero servizio per 9 mesi tenendo conto che ogni servizio composto da gita A + gita B sarà eseguito per un totale di 72 (settantadue) volte nell'arco dei 9 mesi.**
3. Il servizio è composto da gita A + gita B effettuate in giorni distinti; ogni servizio è ripetuto due volte a settimana. La gita A avrà luogo nei giorni di martedì e giovedì; la gita B avrà luogo e nei giorni di mercoledì e venerdì.

Il **Modello dettaglio costi offerta economica** dovrà indicare i seguenti elementi:

- il numero degli operatori che si intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto, le relative qualifiche e mansioni specifiche e i relativi livelli retributivi previsti dal CCNL applicato
- il numero delle ore di lavoro giornaliera previste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto
- il costo totale di un servizio composto da gita A + gita B dettagliando il costo della manodopera, il costo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ogni altro costo di gestione previsto per l'esecuzione dell'appalto. Tutti i costi indicati devono intendersi al netto dell'IVA.

Il prezzo offerto deve intendersi complessivo per tutti i contatti effettuati nel corso delle gite ed indipendente dal numero di materiali effettivamente scambiati.

Il prezzo deve essere mantenuto fermo per tutta la durata del contratto.

4. L'offerente dovrà indicare, inoltre, utilizzando il **Modello dettaglio offerta economica**, anche il **prezzo, al netto dell'IVA, per ogni nuovo contatto ulteriore rispetto a quelli della lista allegata** (biblioteca o istituzione da inserire eventualmente nelle gite, occasionalmente o stabilmente, ove se ne presenti la necessità) di cui all'art. 3 comma 5 del presente Capitolato, indicando una stima approssimativa del numero di ore di lavoro previste per lo svolgimento del singolo contatto ulteriore e dettagliando il costo della manodopera, il costo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ogni altro costo di gestione previsto.

## ART. 7 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Al contratto sono applicabili le modifiche previste nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 120 commi da 1 a 15 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto relativo al presente appalto sotto soglia di rilevanza europea, la stazione appaltante richiede all'appaltatore di costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore costituisce la garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste rispettivamente al comma 2 e al comma 3 dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia definitiva per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

## ART. 9 EMISSIONE DI ORDINE, CONTRATTO E FATTURAZIONE

La Direzione Cultura e Sport della stazione appaltante provvederà ad informare l'operatore economico che risulterà affidatario del servizio; l'ordine verrà trasmesso dopo che il relativo provvedimento di impegno sarà esecutivo.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'affidamento di tutta o di parte della fornitura del servizio (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell'operatore economico.

Il corrispettivo per il servizio effettivamente svolto verrà liquidato su presentazione di fatture mensili e pagato al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate.

L'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1 commi 209-214 della L. 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei, Biblioteche, Archivi - E.Q. Archivi e SDIAF Via dell'Oriuolo, 24 - 50122 Firenze.

L'Aggiudicatario potrà emettere fattura elettronica, che dovrà contenere la specifica delle attività svolte, imponibile e importo IVA, con le modalità che saranno descritte nell'ordinativo.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto. Le fatture, in formato elettronico, dovranno essere emanate in forma elettronica e secondo le disposizioni del cosiddetto "split payment" ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni, che saranno tempestivamente comunicati in sede di ordine di esecuzione:

- Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- Codice CIG;
- Dettaglio dei servizi espletati;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno.

Il contratto d'appalto s'intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del DURC.

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

L'affidatario dovrà indicare al momento della stipula del contratto, il conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. 136/2010).

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati alla stazione appaltante.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all'appaltatore.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corri-

spettivo dovrà intendersi interrotto.

## **ART. 10 PENALI**

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, si prevedono penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La stazione appaltante provvederà, previa contestazione scritta all'appaltatore, ad applicare le penali in oggetto, calcolate secondo le modalità sopra descritte, nel caso in cui le gite non effettuate non vengano recuperate nei tempi indicati all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Capitolato.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dalla stazione appaltante a mezzo lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto. In ogni caso, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, la stazione appaltante, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva.

## **ART. 11 RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore assicura le prestazioni relative al servizio con proprio personale ed esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'appaltatore stesso per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, sollevando l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

L'appaltatore risponde inoltre dei danni a terzi in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

A tale fine, l'appaltatore dovrà stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, inclusi eventuali danni alla documentazione trasportata.

Le suddette polizze dovranno avere le seguenti caratteristiche:

**- Responsabilità civile del vettore** con massimale di € 30.000 per ogni sinistro e per ogni



veicolo. La polizza inoltre dovrà prevedere le estensioni al dolo e alla colpa grave oltre alla rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze. Infine dovrà essere ricompresa anche la giacenza in corso di transito presso magazzini del vettore o di terzi.

- **Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera** a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto. La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale per sinistro che dovrà essere pari ad almeno € 2.000.000 con limite per persona lesa e/o danni a cose pari a 2.000.000 in ambito RCT e sottolimito per persona lesa pari a 1.500.000 in ambito RCO. Inoltre la polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze nonché indicare che il Comune di Firenze è considerato terzo a tutti gli effetti.

La stazione appaltante sarà tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti alla stazione appaltante.

## **ART. 12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

L'appaltatore, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare le **disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008** e tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il **contratto collettivo nazionale e territoriale** in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'appaltatore dovrà pertanto comunicare alla presente stazione appaltante:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale impiegato nell'appalto
- l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, specificando per ciascun operatore: qualifica e mansione, livello retributivo previsto dal CCNL applicato e il monte ore giornaliero assegnato per lo svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una **ritenuta dello 0,50** per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto l'appaltatore inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

### **ART. 13 CONTROLLI**

Prima dell'affidamento del contratto di appalto e durante la sua esecuzione, ai sensi dell'art 11 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante effettuerà opportuni controlli per verificare che ai lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto siano effettivamente garantite le tutele minime normative e salariali corrispondenti alle mansioni specifiche dei lavoratori dichiarate dall'appaltatore e previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'impresa ai fini dell'affidamento e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei servizi forniti alle condizioni contrattuali.

La stazione appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, procederà, mediante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'appaltatore.

### **ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

### **ART. 15 SUBAPPALTO**

L'appaltatore esegue in proprio il servizio oggetto del contratto; è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione del servizio appaltato, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni appaltate. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione appaltante e alle condizioni indicate all'art. 119 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

## **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del D. Lgs 36/2023 e 1453 e ss. del Codice civile.

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto, sarà facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con diritto della stazione appaltante di affidare a terzi la fornitura del servizio. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale del contratto
- violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- grave inosservanza degli obblighi di comportamento
- inosservanza degli obblighi di riservatezza

## **ART. 17 RECESSO**

Ai sensi dell'art. 123 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n.135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

## **ART. 18 PRIVACY E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi del Regolamento U.E. *G.D.P.R. - General Data Protection Regulation* del 27 aprile 2016 n. 679 sulla protezione dei dati personali e della normativa nazionale vigente in materia, i dati personali conferiti dal soggetto affidatario con modalità prevalentemente informatiche e telematiche saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto.

Titolare del trattamento è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita Informativa Privacy allegata (allegato E).

#### **ART. 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, la stazione appaltante e ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

#### **ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’appaltatore è obbligato, per sé e per i propri collaboratori, a uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento dei dipendenti, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l’appaltatore ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali e Atti generali, ai seguenti link:

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024

[https://www.comune.fi.it/system/files/2022-02/PTPCT%202022-2024\\_signed.pdf](https://www.comune.fi.it/system/files/2022-02/PTPCT%202022-2024_signed.pdf)

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza

[https://www.comune.fi.it/system/files/2024-04/2024-G-00111\\_Allegato%201%20-%20PIAO%202024-2026.pdf](https://www.comune.fi.it/system/files/2024-04/2024-G-00111_Allegato%201%20-%20PIAO%202024-2026.pdf)

In caso di inosservanza, la stazione appaltante e ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

#### **ART. 21 DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS**

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e ss mm e ii in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti della stazione appaltante.

#### **ART. 22 RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

#### **ART. 23 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Progetto, nonché Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione è la Dott.ssa Francesca Gaggini - E.Q. Archivi e Sdiap – Via dell'Oriuolo 33 – 35, 50122 Firenze. Tel. 055 2616539, email: francesca.gaggini@comune.fi.it

Allegati:

- A. Foglio di viaggio Gita A
- B. Foglio di viaggio Gita B
- C. Report dati prestito interbibliotecario anno 2023
- D. Informativa Privacy

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott.ssa Francesca Gaggini